

COMUNE DI MOGGIO UDINESE

— provincia di UDINE —

REGOLAMENTO

LA CONCESSIONE DI SOUVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI,
SILI FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI DI
ALUNQUE GENERE E PERSONA, A ENTI PUBBLICI E PRIVATI,
PRESE LE ASSOCIAZIONI.

ART. 2

lett. b)

p.to 2 "Propongano e realizzino, senza perseguire fini di lucro, di propria autonoma iniziativa o su proposta dell'Amministrazione Comunale, iniziative che consentano la riduzione del costo delle attività che il Comune svolge, senza peggiorare la qualità delle stesse".-

ART. 3

lett. e)

"l'assistenza e l'aiuto attraverso l'impegno di maestranze comunali e l'utilizzo di attrezzature del Comune qualora ciò sia opportuno in considerazione delle capacità professionali o per la specificità delle attrezzature, e compatibilmente con le esigenze connesse ai servizi comunali".-

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Ai sensi dell'art. 12 della legge 241^{del} 7.8.1990, il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalita' per la concessione a persone, enti pubblici, e privati, comprese le associazioni, di sovvenzioni, di contributi, sussidi ausili finanziari e/o attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere.

ART. 2

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono chiedere ed eventualmente ottenere la concessione dei benefici di cui all'art. 1 persone, enti pubblici e privati, comprese le associazioni, di norma residenti ed operanti nel Comune, i quali:

A) nel caso di persone

- 1) versino in disagiata condizione, tale da non garantire il diritto alla qualita' della vita.
- 2) pongano in essere attivita' ed iniziative di carattere culturale, o ricreativo, o sociale, o sportivo, o servizi di interesse pubblico comunque senza fini di lucro.

B) nel caso di enti pubblici e privati, comprese le associazioni

- 1) purché abbiano finalita' e pongano in essere attivita' culturali o ricreative, o sociali, o sportive e non perseguano fini di lucro.

ART. 3

TIPI DI BENEFICI

Possono essere concessi i seguenti tipi di benefici:

- A) sovvenzioni e contributi, sussidi ed ausili finanziari, concedendo direttamente somme in denaro;
- B) sovvenzioni e contributi, assumendo direttamente una parte della spesa o degli oneri per i quali e' stato chiesto l'intervento del Comune.
- C) sussidi ed ausili, concedendo direttamente cose, generi, attrezzature, effetti personali ecc., acquistate direttamente dal Comune.
- d) vantaggi economici, concedendo esoneri o facilitazioni, anche parziali, nel pagamento di oneri dovuti al Comune sia a

ART. 3 BIS

Il Comune può concorrere alle spese di gestione sostenute da privati ed associazioni senza fini di lucro per lo svolgimento di attività sociali di pubblica rilevanza, concedendo un contributo ordinario le cui modalità specifiche saranno disciplinate da apposita convenzione.-

titolo di contributo per servizi prestati, sia per rimborsi spese sostenute.

I benefici possono avere cadenza periodica (ORDINARI) o essere concessi "una-tantum" (STRAORDINARI)

Spetta all'Amministrazione Comunale la valutazione e la scelta del tipo di beneficio da concedere, prescindendo dalla richiesta pervenuta.

ART. 4

CRITERI DI VALUTAZIONE PER CONTRIBUTI A PERSONE DISAGIATE (art.2 lett. A punto 1)

Al fine di garantire una dignitosa qualità della vita, nell'esame delle domande di persone che versino in situazione di disagio, intese ad ottenere i benefici di cui al precedente art.3, si prenderanno in considerazione i seguenti criteri:

- A) esame del nucleo familiare, con particolare riguardo oltre che al numero dei componenti, agli anziani, ai minori, ai portatori di handicap.
- B) esame della situazione economica e finanziaria, rapportandola al nucleo familiare nel suo insieme.
- C) esame della situazione alloggiativa.
- D) esame della situazione parentale nei limiti previsti dal Codice Civile.

ART. 5

CRITERI DI VALUTAZIONE PER CONTRIBUTI A PERSONE PER INIZIATIVE, ATTIVITA' E SERVIZI (art.2 lett.A punto 2)

Al fine della concessione di contributi a persone che pongono in essere attività od iniziative di carattere culturale, sociale, sportivo, ricreativo, o comunque di pubblica utilità si prenderanno in considerazione i seguenti criteri:

- 1) esame del tipo di iniziativa od attività svolta e finalità che la stessa tende a perseguire;
- 2) esame dell'eventuale tipo e livello di coinvolgimento della popolazione, con particolare riguardo alla tipologia della stessa (pre scolastica, scolastica, anziani), ecc.
- 3) esame dei costi dell'iniziativa o dell'attività in rapporto sia ai precedenti punti 1) e 2), sia alla possibilità o meno di autofinanziamento.

- 4) esame, se possibile, dei risultati di precedenti analoghe esperienze.
- 5) esame della situazione economica e di disagio sociale del richiedente.

ART. 6

CRITERI DI VALUTAZIONE PER CONTRIBUTI A :
ENTI PUBBLICI E PRIVATI, COMPRESSE LE ASSOCIAZIONI, PER
INIZIATIVE O ATTIVITA'
(art. 2 lett. B)

Al fine della concessione di contributi ad enti pubblici e privati, comprese le associazioni, che pongano in essere attivita' di carattere culturale, sociale, sportivo, ricreativo sara' valida la distinzione di cui all'art. 3, e precisamente:

A) CONTRIBUTO ORDINARIO:

per la concessione di contributi di tipo ordinario (comunque non superiore a L. 500.000) e variabile da associazione ad associazione e si prenderanno in considerazione i seguenti criteri:

- 1) esame delle entrate e delle uscite dell'anno precedente la richiesta di contributo;
- 2) esame del piano delle attivita' previsionali dell'anno a cui si riferisce la richiesta;
- 3) esame del piano delle attivita' svolte durante l'anno precedente la richiesta;
- 4) presentazione delle eventuali domande entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno a cui si riferisce la richiesta.

B) CONTRIBUTO STRAORDINARIO;

per la concessione di contributi di tipo straordinario saranno presi in considerazione i seguenti criteri:

- 1) esame del tipo di iniziativa od attivita' proposta e finalita' che la stessa tende a perseguire;
- 2) esame dell' eventuale tipo e livello di coinvolgimento della popolazione, con particolare riguardo sia alle fasce sociali emarginate sia all'attivita' culturale proposta;
- 3) esame dei costi dell'iniziativa o dell'attivita' in rapporto sia ai precedenti punti 1) e 2), sia alla possibilita' o meno di autofinanziamento;
- 4) esame se possibile dei risultati di precedenti analoghe attivita' o iniziative.

ART. 7

MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande intese ad ottenere i benefici di cui al precedente art. 1, potranno essere presentate in carta semplice nel caso riguardino persone in stato di bisogno, in carta legale negli altri casi, salvo le eccezioni previste dalla legge. Le domande dovranno contenere:

- 1) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza del richiedente; nel caso di enti od associazioni, i dati dovranno essere riferiti al legale rappresentante ed alla persona incaricata di riscuotere e quietanza e l'eventuale contributo, se diversa dal legale rappresentante;
- 2) le motivazioni per le quali si chiede l'intervento del Comune;
- 3) ogni altra notizia o informazione si voglia portare a conoscenza del Comune;
- 4) la data e la firma leggibile;
- 5) i documenti richiesti dagli articoli precedenti.

ART. 8

MODALITA' PER L'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E PER IL LORO ESAME

Le domande presentate ai sensi del presente regolamento, dovranno essere istruite da competente Ufficio, entro trenta giorni dalla presentazione al protocollo del Comune. Il funzionario responsabile fornira' tutte le notizie possibili per un'attenta valutazione della domanda stessa alla Giunta ~~Comunale~~, la quale entro i trenta giorni successivi, sulla base degli atti istruttori, deliberera' in via definitiva in ordine alla richiesta di intervento e la decisione verra' comunicata al richiedente non appena la delibera diventera' esecutiva. I termini di cui ai precedenti commi, potranno essere interrotti una sola volta, qualora si renda necessario richiedere ulteriori atti o informazioni integrative al presentatore della domanda. La decorrenza dei termini riprendera' dall'inoltro al protocollo del Comune di quanto richiesto.

ART. 9

ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITA' DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento entrera' in vigore non appena la delibera di approvazione sara' esecutiva a tutti i effetti. Entro i dieci giorni successivi all'entrata in vigore del

presente regolamento, dell'adozione dello stesso sara'data
notizia al pubblico con apposito avviso all'albo pretorio
ed in altri luoghi pubblici.

Copia del Regolamento sara' tenuta a disposizione della
cittadinanza presso l'Ufficio di segreteria.